

D.g.r. 18 maggio 2020 - n. XI/3139

Disposizioni per l'istituzione del regime di Aiuto di stato delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, del programma di sviluppo rurale 2014 - 2020 della Lombardia»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26 ottobre 2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20 dicembre 2013) e in particolare gli articoli 45 «Investimenti» e 81 «Aiuti di stato»;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GUUE L347 20 dicembre 2013);
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e in particolare il paragrafo 3.2 «Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali»;
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2015/C 390/05);
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2018/C 403/06);
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2018/C 139/02);
- il regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE L 248 del 24 settembre 2015);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli

aiuti individuali»;

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2019) 9219 final del 16 dicembre 2019 che approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 30 ottobre 2019;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

Considerato che:

- l'art. 42 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza siano applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio all'art. 81 «aiuti di stato» dispone che i pagamenti erogati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di stato;
- le operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, incorrono nelle disposizioni sugli aiuti di stato di cui all'art. 81 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e devono pertanto essere notificati alla Commissione Europea secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni (GUUE L 325 del 10 dicembre 2015);

Precisato che:

- al fine di soddisfare la condizione di cui al punto precedente sono predisposti, quali parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A «Disposizioni generali delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale», che contiene i riferimenti normativi comunitari, e l'allegato B «Estratto del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020» che riporta le schede delle operazioni citate;
 - in data 29 novembre 2019 la Direzione generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ha notificato conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE la bozza del presente atto e i suoi allegati secondo la procedura di cui al regolamento (UE) 2015/1589 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni;
 - in data 14 aprile 2020 con decisione C(2020) 2155 final la Commissione Europea ha numerato il regime SA.55836 (2019/N) Aiuti per i servizi nelle aree rurali della Lombardia;
 - le operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, sono realizzate attraverso bandi pubblici gestiti sia direttamente dal responsabile delle operazioni individuato con decreto n. 10378 del 15 luglio 2019, aggiornato con decreto n. 1610 del 11 febbraio 2020, che dai Gruppi di azione locale di cui all'art. 34 del reg. (UE) n. 1303/2013;
 - le operazioni citate sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi del Programma di sviluppo rurale della Lombardia e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del reg. (UE) n. 1303/2013, contenute nei Piani di sviluppo locale e di cui ai decreti della D.G. Agricoltura n. 7509 del 29 luglio 2016 «Programma di sviluppo rurale 2014- 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)» e n.10967 del 3 novembre 2016, n. 7034 del 14 giugno 2017 e n. 11188 del 18 settembre 2017, con i quali è stata approvata anche la costituzione delle Società denominate «Gruppo di azione locale»;
- Considerato quindi necessario per considerazioni sopraesposte:
- approvare, come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, l'allegato A «Disposizioni generali delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infra-

Serie Ordinaria n. 21 - Mercoledì 20 maggio 2020

strutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale» e l'allegato B «Estratto del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020» di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 9219 final del 16 dicembre 2019 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

- attuare le disposizioni per i finanziamenti delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, nel rispetto degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali con riguardo alle disposizioni della Parte I «Disposizioni comuni paragrafi 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7.Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni; Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate», paragrafo 3.2 «Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali» e in coerenza della decisione C(2020) 2155 final del 14 aprile 2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato il regime SA.55836 (2019/N) - Italia (Lombardia) Aiuti per i servizi nelle aree rurali della Lombardia;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)», né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione;

Dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

Dato inoltre atto che le agevolazioni del presente regime di aiuto saranno assegnate nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Acquisito nella seduta del 19 novembre 2019 il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui all'allegato C) della d.G.r. n. 6777 del 30 giugno 2017, decreto del 16 maggio 2019 n.6833 del Segretario Generale «Approvazione delle modifiche alle determinazioni dei decreti del segretario generale del 17 luglio 2017, n. 8713 e del 10 aprile 2018, n. 5028 ai sensi della d.g.r. n. 6777 del 30 giugno 2017 in materia di comitato di valutazione aiuti di Stato» che si tiene agli atti;

Vagliate ed assunte come proprie le già menzionate valutazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di approvare, come parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, l'allegato A «Disposizioni generali delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale»; e l'allegato B «Estratto del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 2020» di cui alla di cui alla decisione di esecuzione C(2019) 9219 final del 16 dicembre 2019, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia;

2. di attuare le disposizioni per i finanziamenti operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, nel rispetto degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali con riguardo alle disposizioni della Parte I «Disposizioni comuni paragrafi 2.4 Definizioni; 3.4 Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto; 3.5 Proporzionalità dell'aiuto; 3.7.Trasparenza, punto 128 che stabilisce che gli Stati membri devono garantire la pubblicazione in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale delle seguenti infor-

mazioni; Capitolo 3 «Aiuti a favore delle zone rurali, cofinanziati dal FEASR o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di misure cofinanziate», paragrafo 3.2 «Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali» e in coerenza della decisione C(2020) 2155 final del 14 aprile 2020 con la quale la Commissione Europea ha approvato il regime SA.55836 (2019/N) - Italia (Lombardia) Aiuti per i servizi nelle aree rurali della Lombardia;

3. di dare atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

4. di stabilire che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

Allegato A alla Deliberazione di Giunta Disposizioni generali delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”

Disposizioni generali delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”.

Disposizioni generali

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la procedura di notifica delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” del Programma di sviluppo rurale della Lombardia 2014 – 2020.

Si tratta di investimenti che mirano a promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali e che sono costituiti da “infrastrutture su piccola scala”, che, in termini di spesa ammissibile, non superano i 100.000 € di finanziamento. Le operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”, non finanziano grandi progetti nelle aree rurali di cui al punto 35.30 degli orientamenti.

Le operazioni sono attuate sia direttamente dalla Regione che dai G.A.L. nei territori dei Piani di sviluppo locale selezionati in applicazione dell’operazione 19.2.01 “attuazione dei piani di sviluppo locale”.

Riferimenti normativi

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;
- il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l’esenzione dall’obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 20 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, 45 “Investimenti” e 81 “Aiuti di stato”;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell’17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e in particolare il paragrafo 3.2 “Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”;

- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2015/C 390/05);
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2018/C 403/06);
- la Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2018/C 139/02);
- il regolamento (UE) n. 1589/2015 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014–2020, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2019) 9219 final del 16.12.2019 che approva la richiesta di modifica del Programma presentata il 30.10.2019;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale".

Condizioni Generali per il riconoscimento dei Contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01) e modificazioni successive e in particolare:

Della Parte I "disposizioni generali" per quanto attiene alle definizioni di cui al:

- Punto 1 che stabilisce si intenda per «aiuto», qualsiasi misura che soddisfi tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato;
- Punto 7 che indica il «programma di sviluppo rurale», come il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Punto 13 che individua le «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese», quelle imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione
- Punto 15 che definisce «impresa in difficoltà», un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

(a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposi

zione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

(b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

(c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

(i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

(ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)", né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione

Il presente regime e l'attuazione delle tre operazioni sono finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo specifico di cui all'art. 5 del reg. (UE) 1305/2013 "Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale" par. 6, "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e pertanto rispettano le disposizioni di cui al punto 46 degli orientamenti;

Ai sensi del paragrafo 3.4 "effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto" degli orientamenti il finanziamento può essere concesso solo se la domanda di aiuto è presentata prima dell'avvio del progetto o dell'attività pertinente e deve contenere il nome del richiedente, le dimensioni dell'impresa, la descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario a realizzare il progetto e i costi ammissibili.

Come previsto dai regolamenti sullo sviluppo rurale e dal punto 86 degli orientamenti l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al sostegno, salvo nel caso in cui non sia recuperabile, dal beneficiario ai sensi della normativa nazionale.

Gli aiuti di cui al presente regime possono essere cumulati con altri aiuti di stato o con aiuti de minimis a copertura in tutto o in parte degli stessi costi ammissibili, solo se tale cumulo non comporta il superamento del massimale previsto per quella tipologia di costo dalla normativa europea.

Il contributo è concesso in più rate pertanto deve rispettare le disposizioni di cui al punto 88 degli orientamenti che dispone che le rate debbano essere attualizzate al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il

tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

Ai fini della trasparenza il presente provvedimento comprensivo degli allegati è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lombardia nella sezione degli aiuti di stato.

Le intensità di sostegno sono compatibili con quanto previsto al capitolo 3.2 .Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali e riguardano nello specifico:

(c) investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura per l'operazione 7.4.01;

(d) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche, infrastrutture turistiche su piccola scala per l'operazione 7.5.01;

(e) studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente per l'operazione 7.6.01;

Gli investimenti nell'ambito della presente misura sono ammissibili all'aiuto se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi base – ove tali piani esistano – e devono essere conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale.

L'aiuto nell'ambito dell'operazione 7.6.01 è concesso per il patrimonio formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale

Sono ammissibili i seguenti costi:

- i costi per investimenti materiali e immateriali;
- i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico; i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;
- anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all'aiuto di cui al punto (644), lettera e).

Le intensità di sostegno per le attività delle operazioni 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale, 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali e 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale", sono compatibili con quanto previsto al punto 649. In ottemperanza al citato punto le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero in conformità a quanto indicato al punto 649 degli orientamenti.

Gli investimenti previsti dai regimi di aiuti notificati non saranno destinati al risparmio energetico e/o alle energie rinnovabili. Essi miglioreranno la qualità dei servizi turistici e l'accessibilità alle aree rurali e serviranno alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, favorendo lo sviluppo locale nelle aree rurali.

Il Bilancio complessivo delle operazioni è di 14.500.000 @dei quali, 43,12% dal FEASR e per il 56,88% con risorse nazionali, così suddivisi:

7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale 3.000.000 €

7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali 9.000.000 €

7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” 2.500.000 €

Il presente regime si applica fino al 31.12.2024.

L’Autorità emanate l’aiuto assicura che in caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e sviluppo rurale, adeguerà il presente regime alle nuove disposizioni.

Allegato B

8.2.7.3.3. Operazione 7.4.01 - Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al seguente fabbisogno:

- F22 "Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali",

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera c) "realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro" e del seguente obiettivo specifico del Programma:

- Promuovere lo sviluppo di servizi essenziali per le imprese e le popolazioni rurali,

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla focus area 6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La disponibilità di servizi per la popolazione è fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico delle aree rurali della regione. L'operazione sostiene gli investimenti finalizzati all'offerta di servizi in ambito sanitario, socio-assistenziale, culturale, ricreativo e ambientale, necessari per assicurare un'adeguata qualità della vita alle popolazioni locali e trattenerle sui territori, soprattutto i giovani, offrendo loro condizioni equivalenti a quelle di altre aree e nuove opportunità di occupazione.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Misure 7 - Contributo alle FA ed agli obiettivi trasversali

Settore economico / Indicatore	PROGETTAZIONE 2020 E RISPETTIVE FOCUS										FASIS TRASVERSALI		
	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA
V.A. (M)													

V è contributo agli obiettivi (target) della focus area
T è contributo in merito non attribuibile agli obiettivi (target) della focus area
V è contributo all'obiettivo trasversale

Tabella_M7.4.01_sez8

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), punto 3.2, punto (644) lettera (c).

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti:

- Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;
- Partenariati pubblico-privati;
- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono

ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

1. investimenti, comprese le indagini e gli studi per l'analisi del fabbisogno dei servizi essenziali, progetti di attivazione e fattibilità, per la realizzazione ed il recupero di strutture/fabbricati e l'acquisto di strumentazione, impianti, attrezzature, anche informatiche, al fine di:

- attivare servizi essenziali alla popolazione rurale (ad esempio, in ambito sanitario, trasporti, mercati locali), da attivare preferibilmente in forma integrata per la riduzione dei costi;
- avviare e/o potenziare servizi di utilità sociale: assistenza domiciliare, mobilità di persone anziane e diversamente abili, asili nido, servizi per l'infanzia e le famiglie, ecc.;
- sviluppare attività ricreative, didattiche e culturali volte alla divulgazione del patrimonio culturale delle popolazioni rurali.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Il tipo di operazione viene attivato nelle aree rurali, con priorità nelle zone C e D, escluse le aree LEADER

Soglia punteggio

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione definiti nelle disposizioni attuative.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: tipologia dei servizi attivati, modalità innovative di erogazione del servizio, numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio, categorie sociali potenzialmente destinatarie del servizio);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Area D, Area C);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti pubblici, Partenariato pubblico/privato, Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro).

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 90%.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

IMPORNO/CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ / CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA Rischio CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITÀ DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPERICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PREDETERMINATA	ELEMENTI E MODALITÀ DI CONTROLLO
Beneficiari: • enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; • enti/interenti pubblico-privati; • fondazioni e associazioni non a scopo di lucro.	87	AM	M	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misure del PSR	83, 82, 83	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario valutatore che confronta le spese indicate nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzi ufficiali.
Criteri di selezione: risultati qualitativi degli interventi richiesti; localizzazioni dell'intervento; caratteristiche del richiedente	87	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Pagamento del punteggio minimo	87	AM	I	DA, DP	Controllo informatico sul procedimento SISC
Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali con priorità C e D, escluse le aree Leader	82, 86	AM	I	DA	Controllo tramite SISC
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	84	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite liste di controllo, predisposte da OPR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Rispetto del "de minimis"	82D	AM	M, I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.
Trasparenza di tutti i dati contenuti nella domanda di finanziamento	86, 88	AM	M, I	DA, DP	Verifica puntuale attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SISAG), che visita tutte le fasi del processo.
Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	86, 89	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SISAG)

Rischi_Operazione_7_4_01

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e

indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di aiuto non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione dell'importo

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.4. Operazione 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al seguente fabbisogno:

- F22 "Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali",

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera c) "realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro" e del seguente obiettivo specifico del Programma:

- Promuovere lo sviluppo di servizi essenziali per le imprese e le popolazioni rurali,

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La misura contribuisce all'obiettivo trasversali Ambiente in quanto gli interventi infrastrutturali su piccola scala relativi alle attività ricreative e turistiche favoriscono lo sviluppo a livello locale di attività economiche, che riducono i fenomeni di spopolamento delle aree più marginali e permettono di mantenere un importante presidio territoriale.

Le aree rurali si caratterizzano per un elevato potenziale attrattivo, tuttora solo parzialmente utilizzato. Il turismo può rappresentare un settore strategico per lo sviluppo e la crescita delle aree rurali, se orientato alle attività e alle iniziative che preservano e valorizzano le identità locali e il patrimonio naturale, produttivo e culturale dei territori. Lo sviluppo e la promozione turistica delle aree rurali devono essere sostenuti da un'adeguata e moderna dotazione infrastrutturale e da un efficiente sistema di servizi, che comprende in modo integrato e coordinato tutti i settori produttivi locali, dall'agricoltura alle foreste, dalla cultura alla ricreazione fino alla natura e all'ambiente.

Pertanto, sono incentivati gli investimenti pubblici e privati per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative di piccola scala e di servizi turistici per migliorare la qualità delle offerte e gestire al meglio i flussi turistici in termini di ricettività e di accoglienza. In questo modo si favoriranno nuove iniziative imprenditoriali, la crescita dell'occupazione, in particolare dei giovani e delle donne e la valorizzazione dei prodotti locali.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Misura 7 - Contributo alle FA ed agli obiettivi transveriali

Sotto-settore / Indicatore	PROGETTI FINANZIATI 2020 E RISPETTIVE FOCUS										FASR TRASVERSALI			
	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA	PA	TPA
7.6.01														

U = contributo agli atterri (target della focus area)
 V = contributo in affiliazione ai contributi agli obiettivi (target) della focus area
 W = contributo all'obiettivo trasversale

Tabella_M7.5.01_sez8

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), punto 3.2, punto (644) lettera (d).

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti:

- Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;
 - Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;
 - Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale;
 - Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono

ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, attraverso la realizzazione e la qualificazione di:

A. infrastrutture su piccola scala, quali:

- punti informativi per i visitatori;
- segnaletica stradale, didattica e informativa nelle aree turistiche rurali;

B. infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività, quali:

- aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture nei percorsi rurali, in particolare in prossimità di aree naturali e per attività di turismo ciclo-pedonale ed ippico;
- percorsi enogastronomici nel territorio rurale che valorizzino le produzioni di qualità;

C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, quali:

- pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore organizzazione dell'offerta turistica locale;
- innovazioni tecnologiche per gestire l'accoglienza dei visitatori;
- materiale per l'informazione concernente l'offerta turistica dell'area rurale.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000 saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Le innovazioni tecnologiche sono investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi, ampliando il campo d'azione anche al di fuori dei territori locali.

Tra i costi ammissibili non rientrano le spese per la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o la partecipazione a fiere, la realizzazione e/o la partecipazione a eventi, manifestazioni e incontri con i turisti e gli operatori turistici.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Il tipo di operazione viene attivata nelle aree rurali con priorità alle zone C e D, escluse le aree LEADER

Soglia punteggio

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione previsti.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: tipologia dei servizi attivati, modalità innovative di erogazione del servizio, numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio, strutture territoriali coinvolte);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Area D, Area C);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico, Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro, Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale, Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni).

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla base della spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

Tipologia di attività	Normativa di riferimento	Percentuale contribuito
Tutti gli investimenti indicati nel paragrafo "Costi ammissibili"	Regolamento (UE) n. 1303/2014, art. 20 Regolamento (UE) n. 1407/2013 Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 304/01), Parte II, punto 3.2 (644), lettera (d)	90%

Tabella importi e aliquote sostegno 7.5.01

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

OPERAZIONE 7.5.01 - TABELLA RISCHI					
IMPEDIMENTI/CONDIZIONI AMMISSIBILITÀ / CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO / CODICE UE	TIPICO/SA CONTROLLO AM = AMMINISTRATIVO AZ = AZIENDALE	MODALITÀ DI CONTROLLO I = INFORMATICO M = MANUALE	TEMPERICA CONTROLLO DA = CONTROLLO INDAGINE TRATTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARE ENTRO UNA DATA PRESTABILITA	ELEMENTI E MODALITÀ DI CONTROLLO
Beneficiari: enti pubblici e soggetti di diritto pubblico; fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; associazioni agricole nazionali operanti sul territorio regionale; organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni.	R7	AM	M	DA	Fascicolo aziendale
Ammissibilità della spesa - elenco delle spese eleggibili indicate nella scheda di misura del PSR	R1, R2, R9	AM	M	DA, DP	Trasmissione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite compensazione delle offerte presentate e verifica prezzi da gestori ufficiali.
Criteri di selezione: requisiti qualitativi degli interventi richiesti; localizzazione dell'intervento; sostanzialità del richiedente	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Raggiungimento del punteggio minimo	R7	AM		DA, DP	Controllo informatico sul procedimento SICO
Rispetto dei da minima	R20	AM	I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un data base e rivista nazionale e regionale.
Convalidazione: Fissazione di appalti nelle aree rurali con priorità C e D, esclude le aree Leader	R7, R6	AM	I	DA	Controllo tramite SICO
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite supporto liste di controllo, predisposte da DR, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici
Tracciabilità di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R1, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SICO), che traccia tutte le fasi del controllo.
Esigibilità di un sistema integrato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento	R8, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alle domande di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SICO)

Tabella rischi 7.5.01

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle

conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di aiuto non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione dell'importo

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente

8.2.7.3.5. Operazione 7.6.01 - Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione risponde al seguente fabbisogno:

- F22 “Promozione dei servizi a sostegno delle popolazioni locali e per lo sviluppo delle imprese nelle aree rurali”,

L'operazione contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo generale di cui al Reg. UE n. 1305/2013, articolo 4, lettera c) “realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro” e del seguente obiettivo specifico del Programma:

- Promuovere lo sviluppo di servizi essenziali per le imprese e le popolazioni rurali,

L'operazione contribuisce in via prioritaria alla seguente focus area:

6 (a) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Nelle aree rurali della Regione Lombardia è disponibile un patrimonio architettonico e rurale molto ricco e differenziato, sotto il profilo produttivo e culturale, che costituisce un importante potenziale da conservare, promuovere e valorizzare.

Questo importante patrimonio è spesso abbandonato al degrado e all'incuria o sottoposto a cambi di destinazione d'uso che ne snaturano i caratteri storici e culturali, da un lato per gli elevati costi di ristrutturazione e conservazione e, dall'altro, per l'impossibilità di un utilizzo adeguato a fronte di carenze strutturali e infrastrutturali e l'assenza di offerte turistiche che promuovono e valorizzano questo patrimonio nell'ambito dei territori.

Con l'operazione sono incentivati gli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione di fabbricati e manufatti che rappresentano una testimonianza significativa dell'economia rurale tradizionale (agricola, artigianale, industriale, culturale).

Il sostegno al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale contribuirà allo sviluppo integrato del territorio e alla crescita dell'occupazione e alla conservazione dell'identità rurale dei territori e delle popolazioni.

La tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali è riportata anche nell'allegato S al Programma.

Misure 7 - Contributo alle FA ed agli obiettivi transveriali

Settore economico / Indicatore	PROGETTAZIONE 2020 E RISPETTIVE FOCUS										FASIS TRASVERSALI					
	PA	TR	PR	PA	TR	PR	PA	TR	PR	PA	TR	PR	PA	TR	PR	
7.6.01																

* il contributo agli atterri (target) della focus area
 ** il contributo in quelle non attribuite agli obiettivi (target) della focus area
 *** il contributo all'obiettivo trasversale

Tabella_M7.6.01_sez8

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E' possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l'importo dell'anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".
 - Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), punto 3.2, punto (644) lettera (e).

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari della sottomisura i seguenti soggetti:

- Enti pubblici in forma singola o associata;
- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro;
- Soggetti privati.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti:

- interventi di recupero strutturale e funzionale del patrimonio architettonico rurale, paesaggistico e ambientale, al solo scopo dimostrativo e/o didattico (recupero e/o ristrutturazione di strutture

edilizie, di strutture agricole esistenti, quali mulini, fucine);

- redazione di piani di promozione e informazione connessi alla valorizzazione, in termini ambientali, del territorio legato alla struttura oggetto di recupero e/o riqualificazione.

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.

Gli interventi di recupero strutturale e funzionale riguardano esclusivamente i fabbricati già esistenti.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Zonizzazione

Il tipo di operazione viene attivata nelle aree rurali con priorità alle zone C e D, escluse le aree LEADER

Caratteristiche dell'intervento

Gli interventi sono ammissibili solo se i fabbricati ed i manufatti oggetto di recupero sono stati edificati anteriormente al 1899 compreso. I fabbricati edificati anteriormente a tale data rappresentano, dal punto di vista architettonico, la testimonianza dell'economia rurale tradizionale dei territori locali e sono ormai entrati a far parte del patrimonio culturale e naturale di questi territori. I fabbricati costruiti dopo tale data, con l'avvento di nuove tecniche e materiali di costruzione, tipiche dell'epoca industriale, hanno perso la connotazione rurale tradizionale

Gli interventi ammessi a finanziamento sono vincolati alla fruizione pubblica.

Soglia punteggio

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base ai criteri di selezione previsti.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno articolati in base ai seguenti elementi di valutazione:

- requisiti qualitativi degli interventi richiesti (in ordine decrescente: tipologia di uso pubblico della struttura, valorizzazione territoriale della struttura in termini ambientali, innovazione delle modalità di fruizione);
- localizzazione dell'intervento (in ordine decrescente: Area D, Area C);
- caratteristiche del richiedente (in ordine decrescente: Enti pubblici, Fondazioni e associazioni non a

scopo di lucro, Soggetti privati).

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le percentuali di sostegno, calcolate sulla spesa ammessa a finanziamento, sono le seguenti:

La tabella è riportata anche nell'allegato T al Programma.

Tipologia del richiedente	% Contributo
Enti pubblici	70
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro	50
Soggetti privati	50

Tabella importi e aliquote sostegno 7.6.01

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'applicazione dell'operazione sono descritti nella seguente tabella.

La tabella è riportata anche nell'allegato U al Programma.

IMPONIBILITÀ/CONDIZIONE AMMISSIBILITÀ/CRITERI DI SELEZIONE	TIPOLOGIA RISCHIO CODICE UE	TIPOLOGIA CONTROLLO AM + AMMINISTRATIVO AZ - AZIENDALE	MODALITÀ DI CONTROLLO I - INFORMATICO M - MANUALE	TEMPERICA CONTROLLO DA = CONTROLLO POSSIBILE TUTTO L'ANNO DP = CONTROLLO DA EFFETTUARSI ENTRO UNA DATA PREDETERMINATA	ELEMENTI E MODALITÀ DI CONTROLLO
Beneficiari: • Enti pubblici in forma singola o associata; • Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro; • Soggetti privati.	R7	AM	M	DA	Fascicolo aziendale
Gli interventi sono ammissibili solo se i fabbricati ed i manufatti oggetto di recupero sono stati edificati anteriormente al 1989 compreso.	R6	AM	M	DA	Controllo del funzionario istruttore tramite verifica dei dati catastali.
Gli interventi ammessi a finanziamento sono vincolati alla funzione pubblica.	R6	AM	M	DA	Controllo del funzionario istruttore (Ex post).
Ammissibilità delle spese - elenco delle spese eleggibili indicare nella scheda di misura del PSR	R1, R2, R9	AM	M	DA, DP	Valutazione da parte del funzionario istruttore che confronta le spese inserite nel progetto presentato con quelle ammissibili. Valutazione della ragionevolezza dei costi tramite comparazione delle offerte presentate e verifica prezzi da prezzari ufficiali.
Criteri di selezione: Requisiti qualitativi degli interventi richiesti; Identificazione dell'intervento; Caratteristiche del richiedente Raggiungimento del punteggio minimo	R7	AM	M	DA	Verifica della corretta attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel bando.
Zonizzazione: l'operazione si applica nelle aree rurali con priorità C e D, escluse le aree Leader	R7, R8	AM	I	DA	Controllo tramite SINCO.
Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici	R4	AM	M	DP	Controllo da parte del funzionario, tramite apposite fiche di controllo, predisposte da CDP, che servono anche come accompagnamento alla gestione della procedura di gara da parte dei beneficiari pubblici.
Rispetto del "de minimis"	R10	AM	I	DA, DP	Verifica informatizzata tramite un data base a livello nazionale e regionale.
Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all'efficiamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono essere il contenuto del finanziamento.	R6	AM	M,I	DP	Verifica effettuata dal funzionario istruttore tramite fiche di pagamento e collegamento con banca dati dell'Agenzia delle Entrate.
Trasparenza di tutti i dati contenuti nella domanda di pagamento	R5, R8	AM	M, I	DA, DP	Verifica istruttoria attraverso il sistema informativo agricolo della Regione (SIOA) che traccia tutte le fasi del controllo.
Coerenza di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto a pagamento	R6, R9	AM	I, M	DA, DP	Le procedure relative alla domanda di aiuto e di pagamento sono gestite tramite il sistema informativo agricolo della Regione (SIOA).

Rischi_Operazione_7_6_01

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna "Elementi e modalità di controllo" della tabella di cui al precedente paragrafo "Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure".

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, spese ammissibili e modalità di rendicontazione, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BURL della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli (comprese le verifiche di congruità degli investimenti e delle spese) e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte

dall'Organismo Pagatore Regionale.

Saranno organizzati anche specifici corsi di formazione in materia di appalti pubblici per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli rispetto alle procedure adottate dai beneficiari.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di aiuto non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione dell'importo

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per infrastruttura su piccola scala s'intende un investimento materiale che, in termini di spesa ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda all'analogo paragrafo delle operazioni 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda all'analogo paragrafo delle operazioni 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda all'analogo paragrafo delle operazioni 7.2.01, 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01.

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Le tipologie di aiuto delle operazioni non necessitano di metodologie di calcolo per la determinazione del tasso di sostegno.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda all'analogo paragrafo delle operazioni 7.2.01, 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Si rimanda all'analogo paragrafo dell'operazione 7.3.01

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda all'analogo paragrafo dell'operazione 7.2.01.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente, in quanto le operazioni 7.3.01, 7.4.01, 7.5.01 e 7.6.01 non prevedono investimenti legati alla produzione di energia, mentre gli investimenti promossi con l'operazione 7.2.01 prevedono solo l'utilizzo di matrici no food.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna